

Traccia B

Tizia è proprietaria di un appezzamento di terreno sito nel Comune di San Giuliano Terme. Detto terreno agricolo veniva inserito in un comparto edificatorio del nuovo Piano Regolatore Generale, adottato dal Comune di San Giuliano Terme con delibera consigliere n. 337 del 19/12/2006. A seguito della nuova destinazione edificabile, Tizia incaricava l'Arch. Sempronio di redigere una perizia giurata da asseverare presso il Tribunale competente. Con tale perizia il terreno in oggetto veniva valutato € 454.845,00 in considerazione della destinazione prevista nel nuovo PRG. In conseguenza di ciò, Tizia decideva di optare per la rivalutazione del valore fiscale del terreno, prevista dalla l. n. 244/2007, art. 1, comma 91, che aveva riaperto i termini già previsti dall'art. 7 della l. n. 448/2001 fino al 30 giugno 2008. In data 27/06/2008 effettuava, quindi, un versamento in acconto di € 6.064,60, pari ad un terzo dell'intera imposta sostitutiva dovuta (4% del valore rilevato dalla perizia giurata dall'Arch. Sempronio in data 24/06/2008 e corrispondente a € 454.845,00). Successivamente, la Giunta Provinciale di Pisa del 14/11/2008, approvava il nuovo Piano Regolatore di San Giuliano Terme stralciando, insieme ad altri comparti, quello di Tizia. In conseguenza di ciò, il Comune, con delibera n. 34 del 19/02/2009, recepiva le prescrizioni della Giunta Provinciale e approvava definitivamente il PRG. Il terreno di proprietà di Tizia tornava ad una destinazione di zona agricola, perdendo di fatto il maggiore valore determinato dalla destinazione urbanistica proposta originariamente dal Comune. Tizia, a seguito di quest'ultima delibera del Comune, presentava istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate in data 23/05/2009 essendo venuta meno la ragione stessa del suo versamento a causa dell'impossibilità assoluta, perpetua e oggettiva di conseguire una plusvalenza. L'Ufficio non rispondeva alla richiesta avanzata dalla contribuente. In data 17.10.2013 Tizia riceveva dall'Agenzia delle Entrate competente la notifica di un atto di contestazione delle sanzioni per euro 3850,00 che contestava, ai sensi dell'art. 13 d. lgs. n. 471/1997, l'omesso versamento della seconda e terza rata dell'imposta sostitutiva. Il candidato assume le vesti di Mario Rossi, con studio in Pisa, via Ridolfi, n. 10, difensore di Tizia, proponga impugnazione avverso il suddetto atto.